


KeyNews

Business Unit Wealth Management
Febbraio 2019



Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze più interessanti nel settore Wealth

INDICE

I	Usucapione di beni ereditari
II	Assegno divorzile: la Cassazione conferma i propri recenti arresti
III	Opere d'arte e investimenti di natura finanziaria
IV	Donazione di beni di modico valore e collazione
V	La disciplina fiscale dell'atto di rinuncia ad un diritto reale di godimento

I Usucapione di beni ereditari

Il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, è necessario ch'egli goda – ed abbia goduto – del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Breve nota a Cass. Civ., ordinanza n. 966, depositata il 16 gennaio 2019).

Nella pronuncia indicata in epigrafe, i giudici di legittimità confermano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, il coerede, che a seguito del decesso del *de cuius* sia rimasto nel possesso del bene ereditario, anche prima della divisione può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. Egli, a tal fine, già possedendo *animo proprio* il bene ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che accade quando il coerede goda del bene con modalità che escludono il godimento altrui e tali da manifestare un'inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*. Al riguardo, non è determinante la circostanza che il coerede abbia

utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione *iuris tantum* che egli abbia agito nella qualità e operato, pure nell'interesse degli altri.

Nel caso di specie, avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria con rendiconto, il ricorrente ha impugnato la decisione del giudice di secondo grado, lamentando, *inter alia*, la violazione e falsa applicazione dell'art. 714 c.c., a mente del quale "*può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo*".

In particolare, il ricorrente ha contestato la decisione della Corte territoriale, per avere quest'ultima rigettato la domanda di usucapione dei beni ereditari per asserita carenza di atto di interversione del possesso ed omesso di valutare che il possesso esercitato dal ricorrente su tali beni – per il periodo complessivo di 35 anni – presentava il carattere di esclusività.

Chiamati a pronunciarsi sul punto, i giudici di legittimità hanno in primo luogo chiarito che la Corte d'appello non aveva fondato la propria decisione sul rilievo che non vi fosse prova dell'interversione del possesso – prova non richiesta ai fini dell'usucapione dei beni ereditari – bensì sul rilievo che non fosse stato provato il possesso *ad excludendum*.

Al riguardo, la Cassazione ha ribadito un consolidato principio a mente del quale, ai fini dell'usucapione dei beni ereditari, il coerede è tenuto ad estendere il possesso in termini di esclusività, il che avviene quando egli goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*. A tal fine, non è univocamente significativo ch'egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione *iuris tantum* ch'egli operato anche nell'interesse degli altri coeredi.

Applicando detti principi al caso concreto, la Cassazione ha osservato come, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, sebbene nell'arco di tempo intercorso tra l'apertura della successione del padre e la morte della madre, il ricorrente avesse continuato a vivere nella casa di famiglia con la madre e - dopo la morte di quest'ultima - fosse rimasto nel possesso integrale dei beni ereditari, non vi fosse prova del fatto che tale possesso avesse escluso i coeredi dalla possibilità di intrattenere con tali beni un rapporto analogo, con conseguente impossibilità di invocare l'intervenuta usucapione.

II Assegno divorzile: la Cassazione conferma i propri recenti arresti

La valutazione delle "capacità economiche" dell'ex-coniuge (eventualmente) tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge deve essere effettuata prendendo in considerazione il suo reddito netto.

(Breve nota a Cassazione, ordinanza n. 651, depositata il 14 gennaio 2019)

L'ordinanza indicata in epigrafe assume certamente rilievo, dacché conferma gli innovativi principi in materia di assegno divorzile affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 18287 del 2018.

La Suprema Corte, nell'esaminare la questione oggetto di ricorso, ha ribadito – sia pur in maniera succinta – la rivoluzionaria lettura del diritto all'assegno divorzile recentemente fornita dalle Sezioni Unite, secondo la quale: (i) non rileva più, come in passato, il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (criterio la cui legittimità costituzionale è stata posta in dubbio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2015); (ii) il diritto all'assegno può

essere riconosciuto a condizione che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge richiedente e, allo stesso tempo, della sua impossibilità a procurarsi per ragioni oggettive (in ragione della funzione assistenziale di tale istituto); (iii) il diritto all'assegno deve essere commisurato al contributo fornito da ogni coniuge alla realizzazione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune (ciò in ragione della funzione compensativa e perequativa del medesimo istituto).

Dunque, una volta accertata l'insufficienza dei mezzi dell'ex-coniuge che richiede l'assegno divorzile e l'impossibilità per lo stesso ex-coniuge a procurarsi per ragioni oggettive (quali il sesso e l'età), nella quantificazione dell'assegno il giudice deve tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché degli elementi di giudizio ulteriori costituiti dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, dalla durata del matrimonio e dall'età dell'avente diritto.

Su tali basi, la Corte di Cassazione ha dunque ribadito che la funzione ri-equilibratrice, che pure va riconosciuta all'assegno divorzile, è da intendersi non come finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale ma, al contrario, come volta a garantire adeguato riconoscimento del contributo fornito dall'ex-coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare.

Da ultimo, con l'ordinanza in commento, la Corte ha chiarito (richiamando alcune precedenti pronunce, Cass. n. 9710/2019 e Cass. n. 13954/2018) che la valutazione delle "capacità economiche" degli ex-coniugi deve essere effettuata prendendo in considerazione il reddito netto e non quello lordo.

III Opere d'arte ed investimenti di natura finanziaria

Deve qualificarsi come investimento di natura finanziaria l'operazione costituita dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita, avente ad oggetto un'opera d'arte, ad un prezzo scontato rispetto a quello indicato nel listino e con la facoltà per gli acquirenti di risolvere il contratto e di ottenere, una volta scaduto il termine convenuto, la restituzione di un importo pari al prezzo di listino.

(Breve nota a Cass. Civ., sentenza n. 5911 depositata il 12 marzo 2018)

Con la pronuncia indicata in epigrafe, i giudici di legittimità qualificano come investimento di natura finanziaria la sottoscrizione di contratti di compravendita di opere d'arte ad un prezzo scontato - di una percentuale variabile tra il 5% ed il 7% - rispetto al prezzo di listino e con la facoltà per l'acquirente di risolvere il contratto e di ottenere, a scadenza del termine convenuto, la restituzione di un importo superiore a quello versato al momento dell'acquisto e pari al prezzo di listino dell'opera.

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, contestando che il giudice di secondo grado avesse erroneamente ricondotto l'operazione di acquisto al contratto d'investimento, quale schema atipico comprensivo di ogni forma di investimento finanziario, a prescindere dalla natura o dal tipo contrattuale adoperato, anziché come semplice meccanismo di compravendita di opere d'arte, finalizzato a lasciare nella sfera discrezionale della parte acquirente una facoltà di recesso con funzione risolutoria.

Chiamati a pronunciarsi sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene non tipizzato dal TUF, il contratto di investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria; in particolare, l'atipicità di tale contratto riflette la natura "aperta" ed "atecnica" di ogni prodotto finanziario, che risponde, *inter alia*, all'esigenza di tutela

degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal TUF anche forme innominate di prodotti finanziari.

L'investimento di natura finanziaria comprende, quindi, ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione.

Nel caso di specie, l'operazione posta in essere ha senz'altro natura complessa: è, infatti, costituita dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita – avente ad oggetto un'opera d'arte – ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino e con la facoltà per gli acquirenti di risolvere il contratto e di ottenere, alla scadenza del termine convenuto, l'importo (maggiorato) pari al prezzo di listino.

Secondo i giudici di legittimità, dunque, l'operazione posta in essere, avuto riguardo alla natura complessa della medesima, alle finalità di scambio e alla correlata aspettativa di profitto, deve senz'altro ricondursi nel novero dei prodotti finanziari, dovendosi, al contrario, escludere la natura di transazione commerciale della stessa.

IV Donazione di beni di modico valore e collazione

Anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione e devono essere conferite nell'asse ereditario, fatta eccezione per quelle disposte in favore del coniuge del defunto come espressamente previsto dall'art. 738 cod. civ.

(Cassazione civ. Sez. II, Sentenza n. 2700 del 30 gennaio 2019)

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte dal defunto al proprio coniuge (art. 738 c.c.). Ne consegue che, al di fuori dell'eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore (nella specie, fatte in favore di una figlia) l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del *de cuius* nei limiti in cui sia valida. I beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei conviventi, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

La pronuncia scaturisce da una controversia insorta tra due fratelli, a seguito dell'apertura della successione della madre e dell'insorta necessità di ricostruire l'asse ereditario della defunta. La sentenza di merito è stata impugnata, tra l'altro, nella parte in cui aveva negato la soggezione a collazione dei gioielli donati dalla madre ad uno dei figli, stante il loro modico valore rispetto all'intero asse ereditario.

V La disciplina fiscale dell'atto di rinuncia ad un diritto reale di godimento

La rinuncia ai diritti reali ai fini fiscali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

(Breve nota a Cass. Civ., ordinanza n. 2252, depositata il 28 gennaio 2019)

CHIOMENTI

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione, richiamando peraltro alcune pronunce dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che l'atto mediante il quale un soggetto rinuncia senza corrispettivo all'usufrutto vantato su un bene immobile rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti del notaio che aveva registrato l'atto di rinuncia applicando, in sede di registrazione dell'atto, le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro l'una. L'imposta sulle successioni e donazioni non era stata applicata in ragione del valore dell'usufrutto, pari a 20mila euro, inferiore rispetto alla franchigia prevista con riferimento alle donazioni tra parenti in linea retta.

La tesi del notaio, confermata nei giudizi di primo e di secondo grado, si basava sulla considerazione che la rinuncia al diritto di usufrutto, la cui natura di diritto disponibile consente a chi ne è titolare di trasferire tale diritto ad altri soggetti oppure di rinunciare al diritto stesso, determina soltanto l'estinzione di tale diritto e non un trasferimento a favore del nudo proprietario.

In tal senso, se dal punto di vista civilistico vi è una consolidata distinzione tra (i) rinuncia traslativa (*i.e.*, con la quale il rinunciante realizza il trasferimento del suo diritto) e (ii) rinuncia abdicativa (*i.e.*, con la quale il rinunciante intende unicamente privarsi del diritto di cui è titolare), dal punto di vista fiscale la rinuncia è soggetta ad una disciplina unitaria che non prevede tale distinzione.

In particolare, ai fini delle imposte indirette, gli atti aventi a oggetto la rinuncia a diritti reali sono contemplati ai fini dell'imposta di registro dall'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, ove è previsto che le aliquote relative agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari si applicano anche alla rinuncia pura e semplice agli stessi diritti, e ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dall'articolo 1 del Dlgs 346/1990, ove si prevede che la rinuncia a diritti reali è considerata un trasferimento.

Ne consegue che l'atto di rinuncia ricadrà nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro, se si tratta di un negozio a titolo oneroso, e dell'imposta sulle successioni e donazioni, se si tratta di rinuncia a titolo gratuito.

Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha evidenziato che la rinuncia a diritti reali immobiliari deve essere considerata un trasferimento, poiché da essa deriva un arricchimento nella sfera giuridica altrui e, pertanto, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

La tesi sostenuta con l'ordinanza si pone in linea con il precedente orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria secondo cui l'atto di rinuncia a diritti reali produce un vantaggio, *i.e.*, un arricchimento, in capo a un soggetto e altresì tra l'atto di rinuncia e l'arricchimento del beneficiario sussiste un nesso di causalità.